

ACCORDO PROCEDIMENTALE

ai sensi dell'art 15 della L. 7 agosto 1990, n.241

Per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e in carico ai servizi territoriali di esecuzione penale esterna.

- VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- VISTO l'art. 40 della L.R. n. 9/2016 recante "Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro" attribuendo all'ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;
- VISTA la Legge 354/1975 e sm.i., "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".
- VISTO l'art. 17 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e sm.i., secondo cui "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private nell'azione rieducativa";
- VISTO l'art. 46 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e sm.i., secondo cui "I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questo successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente" (enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale ex art. 45 L. 354/75);
- VISTO l'art. 88 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 "Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle Misure privative e limitative della libertà" dove si fa riferimento al trattamento del "dimittendo";
- VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, riguardante il regolamento di attuazione della Riforma Penitenziaria, recante norme sulle misure privative e limitative della libertà, prevede all'art. 68 comma 6, che "le Direzioni degli U.E.P.E. curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

- ATTESO CHE l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche innovative per l'occupazione e erogare servizi in linea con le indicazioni del D. Lgs.150/15;
- ATTESO CHE gli Uffici di esecuzione penale esterna provvedono all'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed intervengono nell'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure di comunità rivolte agli adulti. Propone alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verifica la corretta esecuzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, sanzioni sostitutive, messa alla prova e misure di sicurezza). Svolge attività di sostegno dei detenuti domiciliari e attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario, secondo quanto previsto dall'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) ed il regolamento di attuazione recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà (D.P.R. 30.6.2000) e s.m.i., nonché il nuovo istituto di probation giudiziale introdotto con la legge n. 67/2014;
- VISTO il precedente Accordo Procedimentale tra l'ASPAL e il C.G.M. (RAA/ASPAL n. 268 del 20.05.2019) siglato per la sperimentazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di minori e di giovani adulti sottoposti a procedimenti penali attraverso la realizzazione di uno sportello Info-Lavoro;
- VISTO altresì l'Accordo Procedimentale tra l'ASPAL e l'UIEPE (RAA/402/ASPAL del 06.11.2019) per la sperimentazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di minori e di giovani adulti sottoposti a procedimenti penali attraverso la realizzazione di uno sportello Info-Lavoro;
- CONSIDERATO che UIEPE e l'ASPAL hanno positivamente valutato la sperimentazione soprarichiamata e realizzata congiuntamente negli anni 2019 e 2020 presso l'Ufficio EPE di Cagliari con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti adulti sottoposti a procedimenti penali;
- CONSIDERATO che le parti, per dare continuità alle azioni pregresse e alla promozione dell'azione di reinserimento sociale dei soggetti adulti sottoposti a procedimenti penali, riconoscono la necessità di dare seguito al raccordo operativo e si impegnano a portarlo a termine con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
- RILEVATO che l'ASPAL ha avanzato analoga proposta per la realizzazione del servizio presso l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Sassari;
- CONSIDERATO che pertanto occorre stipulare un nuovo atto in prosecuzione del precedente accordo per l'UIEPE di Cagliari e la nuova collaborazione con l'UDEPE di Sassari che riassume gli ambiti di intervento specifici e gli ambiti d'intervento integrato, nonché le procedure di raccordo, coordinamento, informazione reciproca;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926

nella persona della Direttrice Generale Maika Aversano

e

l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE),

con sede in Cagliari, Via Peretti n. 1, CAP 09134, C.F. 92238980921,

nella persona del Direttore Antonella Di Spena;

l'Ufficio Distrettuale di esecuzione penale esterna (UDEPE),

con sede in Sassari, Via Asproni n. 1, CAP 07100, C.F. 92148390906,

nella persona del Direttore Rossella Giazzi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

ART. 2

Oggetto

Oggetto del presente accordo è la sperimentazione di uno Sportello Info Lavoro attivo all'interno dei Servizi dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Cagliari e presso l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Sassari.

Gli operatori dello "Sportello Info-Lavoro" hanno la funzione di facilitare l'accesso alle informazioni relative ai possibili percorsi di inserimento lavorativo, offrendo e realizzando azioni di accoglienza e orientamento, in stretta correlazione con gli operatori del UIEPE

ART. 3

Obiettivo e Finalità comuni

L'obiettivo è quello di favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti adulti sottoposti a procedimenti penali attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) implementazione e omogeneizzazione dei servizi di presa in carico,
- 2) azioni di informazione e orientamento formativo e professionale,
- 3) azioni per facilitare l'accesso ai servizi per il lavoro erogati dai CPI (sulla base di quanto disciplinato dal D. Lgs 150/15);
- 4) azioni di accompagnamento all'inserimento e/o reinserimento lavorativo.

ART. 4

Destinatari degli interventi

Destinatari delle attività programmate sono i soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e in carico ai servizi territoriali di esecuzione penale esterna.

ART. 5

Impegno delle Parti

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle Parti come di seguito indicato:

L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, per il tramite dei Centri per l'Impiego di riferimento in raccordo con il Servizio a favore dei soggetti a rischio di esclusione – Settore Inclusione Sociale, si impegna a:

1. mettere a disposizione uno o più operatori esperti, appositamente formati per la realizzazione delle attività previste dal Progetto;
2. prendere in carico, secondo le procedure del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, gli utenti per i quali è previsto un percorso di reinserimento;
3. collaborare alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro.

L'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE) di Cagliari e l'Ufficio Distrettuale di esecuzione penale esterna (UDEPE) di Sassari, si impegnano a:

1. mettere a disposizione un apposito spazio da dedicare alle attività dello Sportello presso i propri Uffici;
2. realizzare la fase di selezione dei soggetti da inviare alle attività dello Sportello;
3. curare, di concerto con gli operatori dell'ASPAL, la predisposizione di un calendario degli appuntamenti per i soggetti individuati.

I soggetti firmatari concordano sull'opportunità di monitorare l'andamento del presente Accordo, individuando due referenti per ciascun Ente che programmeranno le verifiche su base semestrale e relazioneranno circa l'andamento del presente Accordo.

Le risorse umane messe a disposizione dai due Enti per il lavoro integrato saranno comunicate con apposita nota.

ART. 6

Modalità di Attuazione

Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo i ruoli e gli impegni specificati nel precedente Art. 5 e secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di cui al successivo art. 7 relativamente alle modalità di organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività.

ART. 7

Comitato Tecnico

È costituito un Comitato Tecnico fra le parti firmatarie del presente Accordo finalizzato a definire le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione dei medesimi, nonché ad affrontare le tematiche che possono insorgere durante la realizzazione delle attività concordate.

Il Comitato Tecnico, per l'attuazione del presente accordo, è composto dai soggetti firmatari dello stesso, ovvero da soggetti dagli stessi delegati.

Il Comitato Tecnico viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso.

La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

ART. 8

Risorse

Per l'attuazione del presente accordo, l'Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro e l'UIEPE di Cagliari e l'UIEPE di Sassari, se si renderà necessario, utilizzeranno risorse umane, strumentali e finanziarie proprie.

ART. 9

Integrazioni e modifiche

Le parti contraenti si impegnano ad integrare o modificare il presente accordo in relazione a vincoli, disponibilità delle risorse, e sulla base delle esigenze che dovessero eventualmente presentarsi mediante uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le parti.

ART. 10

Durata e Controversie

Il presente accordo operativo ha durata biennale e può essere rinnovato a seguito di valutazione congiunta.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole.

Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo che non dovesse risolversi amichevolmente, è competente in esclusiva il Foro di Cagliari.

Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11

Efficacia

Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte dei due soggetti firmatari. Le parti, inoltre, si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Accordo, solo per comprovate situazioni straordinarie che possano impedire la prosecuzione dello stesso.

ART. 12

Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

ART. 13

Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice Civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro</p> <p>La Direttrice Generale Maika Aversano</p>  <p>AVERSANO MAIKA 19.07.2022 07:36:17 GMT+00:00</p>	<p>Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Cagliari</p> <p>Il Direttore</p> <p>Antonella Di Spena</p>  <p>DI SPENA ANTO 18.07.2022 10:00 UTC</p>	<p>Ufficio Distrettuale di esecuzione penale esterna di Sassari</p> <p>Il Direttore</p> <p>Rossella Giazzi</p>
---	--	---



Firmato
digitalmente da
GIAZZI ROSSELLA
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.